

N. Sent. Cont. 2006

N. 17008/06 R.G.

SENT. N° 10703/07
REP. N° 8554/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano,

XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina

ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

promossa da

[REDACTED]
Con l'avv. Alessia Sozzani 8028 7200 150

ricorrente

contro

[REDACTED]
Resistente contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio ricorrente premesso di aver assunto come portiere dello stabile [REDACTED] con contratto dell'1.7.00 e di avere concesso in uso allo stesso i locali della portineria; di avere successivamente - giusta delibera del 15.6.04 adottata dalla collettività dei condomini - deciso di sopprimere il servizio suddetto, così provvedendo a comunicare al resistente il licenziamento con preavviso di dodici mesi, ossia, avente scadenza al 30.6.05; di avere intimato al resistente di provvedere alla riconsegna dell'alloggio senza ottenere alcunché, tanto premesso ha adito il Tribunale ai fini della declaratoria di abusiva occupazione dell'immobile sito in Milano, [REDACTED] con conseguente condanna al rilascio.

Il resistente, comparso personalmente all'udienza, ha eccepito di avere impugnato il licenziamento e di non avere altra soluzione abitativa.

Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata alla l^{ite} della documentazione allegata agli atti. E' emerso che l'assemblea di condominio nel corso della riunione in data

Aee

15.6.04 ha deliberato la soppressione del servizio di portierato e che, in conseguenza di ciò, l'amministratore ha provveduto ad inviare al resistente la comunicazione del licenziamento in data 23.6.04 con preavviso di dodici mesi.

Pertanto, è provato che il titolo in forza del quale il resistente deteneva l'immobile è venuto meno essendosi risolto il contratto di prestazione d'opera cui l'alloggio era correlato. Quanto alla circostanza allegata dal resistente alla scorsa udienza circa l'impugnativa del licenziamento, deve rilevarsi che - al di là del mancato riscontro - essa non è idonea a paralizzare la pretesa del ricorrente poiché la procedura di rilascio dell'alloggio è sostanzialmente indipendente dai profili di validità del licenziamento essendo eventuali riscontri alle doglianze del resistente idonei a far conseguire alla stesso una pronuncia di tipo risarcitorio e non già ripristinatorio, sì da non ravvisarsi alcun ostacolo all'attuale vigenza dell'obbligo di rilascio.

Consegue la condanna del resistente al rilascio dell'immobile libero da persone e cose. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa [redacted] in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente [redacted] a rilasciare l'immobile sito in Milano via [redacted] libero da persone e cose;
- 2) Condanna il resistente a rifondere al Condominio ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 1.800 complessivi di cui € 900 per onorari, € 800 per diritti ed € 100 per esborsi oltre iva e cnpa.

Così deciso in Milano, il 4 ottobre 2007.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, - 5 OTT. 2007

